

ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO

ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Tra

la Società **Compar S.p.A.**, con sede legale in Limena (PD), via A. Volta n. 6, P.IVA 00362520280 - mail personale-compar@bata.com, pec comparbata@legalmail.it, tel. 049/8991111 in persona del proprio legale rappresentante Sig. Giampaolo Cavaletto,

e le OO.SS.

Filcams CGIL Nazionale in persona della Sig.ra Vanessa Caccerini

Fisascat CISL Nazionale in persona del Sig. Salvo Carofratello

Uililucs UIL Nazionale in persona del Sig. Antonio Vargliu

VISTI

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 22;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020;


PREMESSO CHE

- l'azienda Compar S.p.A. svolge attività di commercio al dettaglio di calzature ed accessori;
- l'azienda ha provveduto ad inviare in data 23/03/2020 a mezzo pec alle sopracitate OO.SS. la comunicazione informativa di avvio della procedura di richiesta della Cassa integrazione guadagni in deroga come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- l'azienda applica il CCNL Terziario - Confcommercio e, oltre alla sede legale sita a Limena (PD) in via A. Volta, 6 conta altre **233** unità produttive/operative (punti vendita) dislocate su 18 regioni, i cui indirizzi sono indicati nell'allegato 1;
- Come previsto dall'art. 2, comma 1, D.L. del 24/3/2020, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.
- Le parti, in data 29/03/2020 hanno avviato l'esame congiunto per via telematica di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020, nel corso del quale entrambe hanno appurato la necessità per l'azienda di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni in deroga legata all'emergenza COVID-19, vista la chiusura di tutti i punti vendita in Italia imposta dai recenti provvedimenti governativi;
- l'azienda ha attualmente un totale di n. **1294,45** dipendenti (full time equivalent) come media nell'ultimo semestre;
- l'azienda è iscritta all'associazione datoriale Confcommercio;
- l'azienda è aderente all'Ente Bilaterale;
- Per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19

(CORONAVIRUS). Ciò porta ad una conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbero un grave pregiudizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. si è, pertanto, provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione della prestazione di lavoro dei dipendenti della sede legale e dei punti vendita con inizio a partire dal 16/03/2020;
2. in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati è sospesa nei confronti dell'azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno dall'Inps quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
3. I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali;
4. l'azienda dichiara di aver fatto fruire o che ad ogni modo farà fruire, prima dell'accesso all'ammortizzatore sociale, le ferie maturate e non godute al 31/12/2019;
5. l'azienda informa che sussistono tutti i presupposti di ricorso alla CIG in deroga in quanto, per il suo inquadramento, non può accedere agli altri ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.lgs. n. 148/2015;
6. l'azienda comunica che sospenderà/ridurrà l'attività lavorativa per il periodo dal 16/03/2020 al 31/08/2020 con richiesta di intervento della CIG in deroga per un numero di settimane e di giornate anche non consecutive che rispetti il limite massimo previsto dalle norme nazionali vigenti;
7. per quanto riguarda il personale impiegato presso gli uffici della sede legale di Limena (PD), l'azienda, come previsto dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, ha deciso di ricorrere all'utilizzo del lavoro agile (c.d. smart working) in modalità semplificata rispetto a quanto previsto dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81, per tutti quei reparti e funzioni atte a garantire la continuità aziendale e volte ad assicurare ottemperanze fiscali, legali, contributive, tributarie e amministrative. In ogni caso, anche per il personale adibito allo svolgimento delle attività sopra indicate, non è da escludersi una sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con utilizzo della Cassa integrazione in deroga, precisando comunque che, nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività, l'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e la fungibilità dei lavoratori coinvolti, anche considerando le particolari condizioni del mercato di riferimento, attuerà, ove possibile e qualora la sospensione e/o riduzione non riguardi l'intero organico aziendale, la rotazione dei lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto;
8. per quanto riguarda il personale impiegato presso gli uffici della sede legale di Limena (PD), che non svolge le funzioni indicate al precedente punto 7, verrà posto in sospensione dal lavoro per CIGD, a zero ore. In ogni caso, nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo della Cassa integrazione in deroga, l'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e la fungibilità dei lavoratori coinvolti, anche considerando le particolari condizioni del mercato di riferimento, attuerà, ove possibile e qualora la sospensione e/o riduzione non riguardi l'intero organico aziendale, la rotazione dei lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto;
9. per quanto riguarda il personale in forza presso le unità produttive (punti vendita) di cui all'allegato 1, rimarrà sospeso a zero ore fintanto perdurino le disposizioni ministeriali o le singole ordinanze provinciali o regionali di chiusura di tutti gli esercizi commerciali. All'eventuale riapertura dei punti vendita, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche considerando le particolari condizioni del mercato di riferimento e del riavvio dell'attività economica, attuerà, ove possibile e qualora la sospensione e/o riduzione non



2

riguardi l'intero organico impiegato nella specifica unità produttiva, la rotazione dei lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto;

10. l'azienda, all'eventuale riapertura dei punti vendita, si impegna al fine di trovare delle soluzioni univoche sul territorio nazionale in merito alla gestione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto, di aprire un tavolo di confronto sindacale con le OO.SS nazionali. Ciò rimane valido solo qualora la sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa non riguardi l'intero organico impiegato nella specifica unità produttiva (punto vendita).
11. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione;
12. l'azienda, inoltre, ha un normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, il quale, viene ridotto per ogni lavoratore dipendente a 39 ore settimanali dopo 2 anni dalla data di assunzione e a 38 ore settimanali dopo 4 anni dall'assunzione, in virtù dell'assorbimento dei Permessi Retribuiti previsti dall'art. 146 del CCNL Terziario-Confcommercio;
13. alla luce delle considerazioni sopra riportate, si rende indifferibile procedere con la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a 1.766 lavoratori, per il periodo dal 16 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (nel rispetto del numero massimo di settimane previste dalle disposizioni di legge) nelle unità produttive/operative e secondo le modalità indicate nell'allegato 2. Il numero di ore di presunto utilizzo della cassa integrazione in deroga è pari ad un massimo di 49.822 ore settimanali fino ad un massimo complessivo di 448.395 ore per le 9 settimane di intervento massimo previste dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020.
14. la sospensione a zero ore o la riduzione oraria potranno essere ulteriormente prorogate in base a specifici provvedimenti che verranno emanati dalle pubbliche autorità;
15. il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto con la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps così come previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/2020;
16. Con la firma del presente accordo, si intendono validati anche i contenuti dell'allegato 1 e dell'allegato 2, senza che sia necessaria l'apposita sottoscrizione di ogni singola pagina dei medesimi.
17. l'azienda è consapevole delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci.

Padova, 01/04/2020


Il legale rappresentante dell'azienda



Filcams CGIL Nazionale



Fisacat/CISL Nazionale



Uilucsu/IL Nazionale

